

Circolare 24 gennaio 2008, n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica
“Legge finanziaria 2008 - Art. 3, commi da 43 a 53 - Emolumenti a carico di pubbliche Amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate.”

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei Conti Ufficio del Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato Ufficio del Segretario generale
Alle Agenzie

All'A.Ra.N. Alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione
Agli Enti pubblici non economici Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs. n. 165 del 2001)
Agli Enti di ricerca Alle Istituzioni universitarie Agli Organi di controllo interne, p.c.:
Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni All'A.N.C.I. All'U.P.I.

1. Premessa.

La legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007, è nuovamente intervenuta a disciplinare le retribuzioni e gli emolumenti a carico di pubbliche Amministrazioni e di società partecipate ponendo tetti retributivi. La medesima legge ha disciplinato un regime di pubblicità e di comunicazione per gli enti od organismi interessati avente ad oggetto le retribuzioni ed i compensi. Le disposizioni rilevanti sono contenute nell'art. 3, commi da 43 a 53. I commi in questione hanno innovato il regime che era stato posto dall'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), disposizione che è stata espressamente abrogata dal comma 43 dell'art. 3. In considerazione delle profonde modifiche intervenute si forniscono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti prime indicazioni sulle disposizioni richiamate.

Omissis

5. Il regime di pubblicità e di comunicazione (corrispettivi eccedenti i tetti).

L'art. 3, comma 44, stabilisce che «nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento».

Il comma 48, mediante il richiamo al comma 44, prevede il regime di pubblicità anche per tutti i nuovi contratti. Inoltre, il comma 49 estende la disciplina in questione «a tutte le situazioni e rapporti contemplati» dai precedenti commi 47 e 48.

Il regime di pubblicità quindi è immediatamente efficace sia con riferimento ai rapporti in corso sia con riguardo ai nuovi contratti, impieghi o incarichi.

La pubblicità deve essere attuata dall'Amministrazione o dal "soggetto interessato" e quindi dal soggetto conferente/pagatore e si realizza mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Essa riguarda gli atti che rappresentano il titolo giuridico che dà luogo al pagamento (ad es. il singolo contratto).

Il regime di pubblicità si riferisce soltanto agli atti comportanti spesa relativi agli emolumenti, rapporti e destinatari percettori per le situazioni che comportano il superamento dei tetti fissati legislativamente. In tal modo sono perseguite due finalità: quella della trasparenza in riferimento alle retribuzioni o emolumenti più elevate e quella del contenimento dell'ammontare dei compensi a carico dei bilanci pubblici.

Oltre al regime di pubblicità, le norme pongono un regime di comunicazione al Governo e al Parlamento, per il quale vale quanto detto sopra per la pubblicità non essendoci in proposito differenziazioni nella legge. Analoghe comunicazioni debbono essere fatte alla Corte dei Conti.

Per il Governo le comunicazioni vanno effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

Si raccomanda una particolare attenzione al rispetto dei principi che governano il trattamento dei dati personali, evitando comunicazioni eccedenti le finalità.

Omissis

9. La relazione alle Camere del Presidente del Consiglio e l'attività di monitoraggio e verifica.

Il comma 52 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) prevede un'attività di relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 settembre 2008 avente ad oggetto l'applicazione della nuova normativa, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione.

Il comma 53 dell'art. 3 della legge finanziaria prevede che la Corte dei Conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio.

L'Ispettorato per la funzione pubblica nell'ambito delle proprie attività di controllo di cui all'art. 60 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 verifica l'applicazione delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione

Luigi Nicolais